

n. 65/2022 R. Ist. Fall.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, composto dai
Magistrati:

dott.ssa Daniela Bruni Presidente

dott.ssa Martina Gasparini Giudice

dott.ssa Silvia Bianchi Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

letta l'istanza presentata dal signor Paolo Trevisan, nato a Jesolo (VE) il
26.11.1975 ed ivi residente in via Fornasotto n.27, per la dichiarazione di
fallimento della ditta individuale RENOVA COSTRUZIONI EDILI DI
LAVA MANOLA, con sede in Fossalta di Piave (VE) via Luigi Cadorna, n.
42, in persona di LAVA MANOLA, nata a San Donà di Piave il 3.10.1976 e
residente a Fossalta di Piave (VE) in via Cadorna, n. 42;

presa visione dei documenti allegati;

assunte le necessarie informazioni;

ritenuta la propria competenza in base all'art. 9 l.f.;

ritenuto che la debitrice deve essere considerata imprenditore commerciale e
non può essere qualificata piccolo imprenditore secondo quanto previsto
dall'art. 1 L.F. nel testo modificato dal D.Lgs. 9.1.2006 n. 5 e dal d.l.
12.9.2007 n.169;



rilevato, infatti, che la ditta resistente, costituitasi in giudizio, non ha fornito la prova del mancato superamento dei requisiti soggettivi di fallibilità, non avendo la stessa dimesso alcun documento contabile;

osservato che il superamento dei limiti fissati dall'art. 1 L.F. risulta dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza (si sottolinea che, per l'anno 2020, il volume di affari ha superato, sebbene di poco, i 200.000,00 euro);

rilevato, quanto alla condizione di cui all'art. 15 u.c. L.F., che l'ammontare dei debiti della resistente, scaduti e non pagati, è complessivamente superiore ad € 30.000,00, posto che, dalle indagini svolte, emergono, tra l'altro, debiti della ditta Renova Costruzioni Edili di Lava Manola nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per la Riscossione pari ad euro 203.281,49, oltre al debito di euro 7.857, 00 nei confronti del ricorrente Paolo Trevisan;

ritenuto che la resistente versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di ottemperare regolarmente alle obbligazioni assunte; osservato che un tanto è desumibile dalla natura dei debiti vantati dall'istante (trattasi di lavoratore che non ha ottenuto la corresponsione di quanto a lui spettante) e dall'entità dei debiti vantati dall'Agenzia delle Entrate per la Riscossione;

osservato, inoltre, che la resistente non è stata in grado di procedere al pagamento della somma portata dal titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, munito di formula esecutiva (decreto ingiuntivo di pagamento, n. 109/2022), e che il pignoramento presso terzi, tentato dal ricorrente, ha avuto esito negativo;

ritenuto che, quindi, sussistano i presupposti per la declaratoria di fallimento;



visti gli artt. 1, 5, 6, 9 e 16 l.f.

D I C H I A R A

il fallimento della ditta individuale RENOVA COSTRUZIONI EDILI DI LAVA MANOLA, con sede in Fossalta di Piave (VE) via Luigi Cadorna, n. 42, in persona di LAVA MANOLA, nata a San Donà di Piave il 3.10.1976;

N O M I N A

la dott.ssa Silvia Bianchi Giudice Delegato per la procedura e, ai sensi dell'art. 28 l.f., il dott. Maria Pia Cereser Curatore,

O R D I N A

alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori in Cancelleria

O R D I N A

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

S T A B I L I S C E

il giorno 19.10.2022 ore 11 per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice.

A S S E G N A

il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o nel possesso del fallito, perché presentino direttamente al curatore all'indirizzo di posta elettronica certificata, che sarà da



quest'ultimo indicato nell'avviso ex art. 92 L.F., le relative domande di insinuazione;

ORDINA

che la presente sentenza sia pubblicata ai sensi dell'art. 133, primo comma c.p.c. nonché notificata, comunicata ed annotata ai sensi dell'art. 17 L.F, anche al Pubblico Ministero.

Venezia, 14 luglio 2020

Il Giudice relatore

Il Presidente

